



Regolamento sulle modalità di svolgimento delle Assemblee degli azionisti

Approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-bis.1 del D.Lgs n. 58/98 - Settembre 2026

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT SPA
ai sensi dell'art. 125-bis.1 del D.Lgs. n. 58/1998

PREMESSE

Il presente regolamento (il «**Regolamento**») disciplina le modalità di svolgimento delle Assemblee degli azionisti di UniCredit S.p.A. (la «**Società**»), ai sensi dell'articolo 125-bis.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il «**TUF**»). Esso integra pertanto le disposizioni esistenti, dando attuazione alle citate previsioni del TUF.

Il Regolamento, nelle materie disciplinate dall'articolo 125-bis.1 del TUF, integra il «*Regolamento Assembleare*» della Società, approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 12 aprile 2018, il quale continua ad applicarsi per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal Regolamento.

Il Regolamento è stato approvato in data 17 settembre 2026 dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alla procedura prevista dal TUF.

ARTICOLO 1 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera in merito alle modalità di svolgimento di ciascuna Assemblea degli Azionisti, dando attuazione, se ritenuto, alle disposizioni di cui all'articolo 125-bis.1 del TUF.
- 1.2 Resta ferma la possibilità di tenere l'Assemblea secondo le modalità già previste dallo Statuto sociale, ivi inclusa la facoltà di cui all'articolo 9, comma 2, dello Statuto di consentire, ove indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'esercizio del diritto di voto in via elettronica, nonché dal *Regolamento Assembleare* approvato il 12 aprile 2018. Il Consiglio di Amministrazione può in particolare prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che la partecipazione all'Assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, secondo quanto previsto dal successivo articolo 2 (il «**Rappresentante Designato**»).
- 1.3 La modalità prescelta dal Consiglio di Amministrazione è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione individua le condizioni, le modalità operative e i termini per la partecipazione e per l'esercizio del diritto di voto e contiene un richiamo al Regolamento.

ARTICOLO 2 - ASSEMBLEA MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN VIA ESCLUSIVA

- 2.1 Qualora la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, le deleghe o sub-deleghe possono essere conferite allo stesso anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo

135-undecies, comma 4, del TUF, corredate di istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione e fermi restando i termini inderogabili previsti dalla legge. La delega produce effetti esclusivamente con riferimento alle proposte per le quali siano state impartite istruzioni di voto.

In tali casi, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF è esercitato esclusivamente prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, entro il quale le domande devono pervenire alla Società; la Società fornisce le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'Assemblea. La Società assicura che le deleghe (o sub-deleghe) ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF possano essere conferite al Rappresentante Designato anche successivamente alla pubblicazione delle risposte alle domande.

2.2 L'avviso di convocazione contiene ogni ulteriore informazione necessaria affinché gli azionisti possano esercitare i diritti di partecipazione e di voto tramite il Rappresentante Designato.

2.3 La partecipazione all'Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato non comporta alcun diritto della Società al rimborso dei costi da parte degli azionisti.

ARTICOLO 3 - SOGLIA DI POSSESSO AZIONARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE

3.1 Ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 4, del TUF, in ciascuna Assemblea con adunanza in luogo fisico ovvero con intervento mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto sociale, la partecipazione alla discussione in Assemblea è subordinata al possesso di una partecipazione individuale almeno pari allo 0,05% del capitale sociale della Società, calcolata sulla base delle azioni detenute al termine della giornata di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF.

3.2 La soglia di cui al comma 3.1 non si applica:

- a) al diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- b) al diritto di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

3.3 L'applicazione della soglia di cui al comma 3.1 è richiamata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

3.4 Le disposizioni del *Regolamento Assembleare* approvato il 12 aprile 2018 che riconoscono a tutti gli intervenuti il diritto di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione si applicano nei limiti di cui al presente articolo. Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del *Regolamento Assembleare*.

ARTICOLO 4 - DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI RICHIEDERE L'ADUNANZA IN LUOGO FISICO

4.1 Qualora sia previsto che la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (ai sensi dell'articolo 2), gli azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale

avente diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno possono richiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso alla suddetta modalità (la "**Richiesta**"). In tal caso, trovano comunque applicazione le disposizioni dell'articolo 3 del Regolamento.

- 4.2 La Richiesta deve pervenire alla Società entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione o mediante le altre modalità eventualmente previste nell'avviso stesso.
- 4.3 La Richiesta deve indicare gli azionisti che la presentano e fornire evidenza della partecipazione azionaria rappresentata mediante la trasmissione della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi di legge.
- 4.4 Dell'avvenuta ricezione della Richiesta è data comunicazione entro tre giorni dalla sua presentazione mediante integrazione dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e tramite gli altri mezzi previsti dalla legge. Tale comunicazione della Richiesta è volta a fornire le informazioni necessarie per la partecipazione all'assemblea degli azionisti mediante adunanza in luogo fisico.

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

- 5.1 Il Regolamento è pubblicato sul Sito internet della Società nella sezione dedicata alla corporate governance.
- 5.2 Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio e si applica a tutte le Assemblee che verranno convocate con avviso di convocazione successivo alla data di sua pubblicazione sul sito internet della Società e che si svolgeranno dopo il 30 settembre 2026.



UniCredit S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Torre A, 20154 Milano, Italia - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1 n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.